

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 1
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 2
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 3
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 5
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 7
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA »	8

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente RICCIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Semeraro.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 » (*Approvato dal Senato*) (3135).

Il Relatore Gagliardi prosegue nella esposizione soffermandosi particolarmente sul settore del teatro ed analizza la vita, la situazione, l'attività degli enti lirici, rilevando come al 30 giugno di quest'anno tutto il settore sia rimasto privo di una adeguata le-

gislazione essendo scaduta e non rinnovata quella già in vigore.

Si sofferma sulle attività concertistiche, su i *festivals*, sul teatro lirico minore, sul teatro di prosa e sul settore degli spettacoli viaggianti, fornendo una ampia documentazione sia in merito all'attività svolta sia all'intervento dello Stato.

Successivamente, esamina l'attività del C.O.N.I. e pone l'interrogativo se le attività sportive in Italia debbano essere accentrate in un dicastero o se non sia opportuno lasciarle alla libera volontà associativa degli sportivi.

Esprime il parere che il Ministero dovrebbe dettare le linee di una politica generale dello sport servendosi del C.O.N.I. per la realizzazione di tali direttive e sostituendosi al C.O.N.I. stesso laddove questo organismo non avesse la possibilità strutturale di incentivare le attività sportive in determinati settori.

Conclude la propria relazione esaminando l'attività della gestione del Credito sportivo.

Il deputato Borin, quindi, riferisce sul settore del turismo ed analizza le varie voci dello stato di previsione della spesa del Ministero rilevandone le carenze e la limitatezza rispetto ai compiti che il Dicastero del turismo e dello spettacolo deve istituzionalmente perseguire. Pone in risalto l'attività dell'E.N. I.T. e quella del Credito alberghiero. Fa presente la necessità di migliorare le attrezzature ricettive, di perfezionare il personale addetto al settore del turismo, di migliorare il traffico e le comunicazioni e di potenziare la propaganda turistica in Italia e, soprattutto, all'estero in modo da fronteggiare la sempre crescente concorrenza dei vari paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Il Presidente, concluse le relazioni dei deputati Gagliardi e Borin, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente RICCIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Tozzi Condivi.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Erogazione del contributo statale di lire 400 milioni in favore dell'Ente autonomo del Volturmo, con sede in Napoli » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2696-B).

Il Presidente, in sostituzione del Relatore Russo Spena, riferisce sulle modifiche apportate dal Senato al testo del provvedimento già approvato dalla Commissione Affari interni della Camera. La Commissione approva, quindi, le modifiche apportate all'articolo 1 dalla V Commissione permanente del Senato.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge n. 2696-B è votato a scrutinio segreto ed approvato.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

ALBERTINI ed altri: « Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti » (*Urgenza*) (1905).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Tozzi Condivi, sciogliendo le riserve di cui alla precedente seduta, comunica il parere contrario del Governo alla proposta di legge in quanto la figura del deportato politico risulta già definita dalla legislazione vigente. Avendo il deputato Albertini contestato la esattezza delle precisazioni fornite dal Governo, dopo interventi dei deputati Sannicolò, Vestri, Borin (Relatore) e del Presidente Riccio, la Commissione dà mandato al Presidente di nominare un Comitato ristretto per un più approfondito esame della materia.

Il Presidente, pertanto, chiamà a far parte del Comitato ristretto i deputati: Riccio, Presidente; Sannicolò, Ferri, Bertinelli, Mattarelli Gino, Russo Spena e Borin, Relatore.

**FINANZE E TESORO (VI)**

**IN SEDE REFERENTE.**

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Troisi; per il tesoro, De Giovine.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termini in materia di tasse sulle concessioni governative » (3185).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra il provvedimento dichiarandosi ad esso favorevole. La Commissione approva, quindi, senza modificazioni, l'articolo unico del disegno di legge e gli articoli del decreto legge.

Il Presidente Valsecchi si riserva di nominare il Comitato dei nove.

**DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:**

« Integrazione e modificazione della legislazione sulle pensioni di guerra » (*Approvato dal Senato*) (2801);

ROMUALDI ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: estensione agli invalidi ed ai congiunti dei caduti che appartennero alle Forze Armate della repubblica sociale italiana del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra » (*Urgenza*) (115);

FAILLA ed altri: « Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande di pensione di guerra » (*Urgenza*) (175);

COLLEONI ed altri: « Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I.N.A.I.L. per causa di eventi bellici » (227);

VILLA RUGGERO ed altri: « Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da istituti assicuratori infortuni sul lavoro » (938);

ALPINO ed altri: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per pensioni di guerra di cui all'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648 » (*Urgenza*) (1190);

BORELLINI GINA ed altri: « Concessione della 13ª mensilità agli invalidi di prima categoria con o senza assegno di super invalidità e agli invalidi ascritti dalla seconda alla ottava categoria » (*Urgenza*) (1251);

NICOLETTO ed altri: « Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I.N.A.I.L. o di Enti similari per causa di eventi bellici » (1473);

CRUCIANI ed altri: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra » (*Urgenza*) (1757);

DURAND DE LA PENNE: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra » (*Urgenza*) (1883);

RIZ ed EBNER: « Riapertura dei termini previsti dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e dalla legge 3 aprile 1958, n. 467, per quanto concerne la presentazione delle domande per pensioni di guerra » (*Urgenza*) (2127).

La Commissione delibera di scegliere come testo base della discussione il disegno di legge n. 2801.

Dopo vari interventi dei deputati Nicoletto, Borellini Gina, Raucci, Napolitano Francesco, Bigi, Preti, Albertini, Cruciani, Raffaelli, Terragni, del Relatore Zugno, del Sottosegretario De Giovine, nonché del Presidente Valsecchi, la Commissione approva l'articolo 1 del disegno di legge n. 2801 con una modifica al primo comma per cui le parole:

« entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative » sono sostituite dalle altre: « successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative ».

La Commissione approva gli articoli 2 e 3 del disegno di legge senza modificazioni. Gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge sono accantonati al fine di permettere al Sottosegretario De Giovine una più approfondita valutazione degli emendamenti presentati da vari deputati ai predetti articoli.

La Commissione approva un articolo 4-bis, proposto dai deputati Borellini Gina ed altri, che risulta così formulato (salvo coordinamento):

« All'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni indipendentemente dalla categoria quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile ».

La Commissione approva quindi il primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge senza modificazioni.

Il seguito della discussione degli articoli del disegno di legge n. 2801 è, infine, rinviato alla prossima seduta.

## ISTRUZIONE (VIII)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono il Ministro per la pubblica istruzione, Bosco ed i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria ed Elkan.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (2978);

MAROTTA VINCENZO e SINESIO: « Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzato » (333);

SCALIA ed altri: « Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati » (381);

DE MICHELI VITTURI ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957 » (400);

ROMANATO ed altri: « Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati » (672);

ROMANATO: « Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali » (674);

RUSSO SALVATORE ed altri: « Provvedimenti per gli insegnanti stabili » (929);

CODIGNOLA ed altri: « Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica - Modalità dei concorsi a cattedre » (2300);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità » (642).

MANCINI ed altri: « Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 » (*Urgenza*) (1052);

BALDELLI: « Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari d'istruzione » (1178);

MARTINI GAETANO e ROSSI PAOLO: « Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria » (*Urgenza*) (1275);

DEGLI OCCHI: « Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione » (*Urgenza*) (1590).

La Commissione riprende la discussione dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2978, concernente il trattamento di quiescenza per gli insegnanti incaricati e di cui nella precedente seduta era stato approvato il primo comma.

Il secondo e terzo comma sono approvati senza modifiche. Alla fine del terzo comma su proposta del deputato Baldelli sono aggiunte le parole: « sono anche riscattabili gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari, se riscattati a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ».

Il quarto comma è approvato con un emendamento a carattere chiarificativo. I successivi commi sono approvati senza modificazioni.

La Commissione approva inoltre i seguenti commi aggiuntivi, proposti rispettivamente dai deputati Codignola, Baldelli e Lombardi, Roffi, Franceschini:

« Il personale insegnante ha diritto di opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia. Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali sono appli-

cabili, ove lo richiedano, le norme del presente articolo e del precedente articolo 7.

« L'iscrizione all'Istituto Nazionale « Giuseppe Kirner », per l'assistenza ai professori medi, del personale di cui al primo comma del presente articolo e degli insegnanti tecnico-pratici, avrà decorrenza dal 1° ottobre 1961.

« Peraltro, avranno diritto all'assistenza dell'Istituto « Kirner » i superstiti di quegli appartenenti alle categorie suddette che siano deceduti a causa di guerra o della lotta di liberazione.

« Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351, è sostituito dal seguente: « I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'11 per cento del solo stipendio lordo annuo di un professionista di ruolo A, che si trovi all'inizio dell'ultimo coefficiente.

« Il comma d) dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351, è sostituito dal seguente: « Dieci soci effettivi dell'Istituto, dei quali due appartenenti alla categoria di cui al primo comma del presente articolo ed uno pensionato, designato dalla seconda sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei Capi di Istituto e dei docenti delle scuole medie ».

All'articolo 9, che estende agli insegnanti elementari e agli insegnanti dell'istruzione artistica le norme del titolo secondo, la Commissione, per coordinamento, porta ad un « triennio » la durata dell'incarico ed approva inoltre il seguente comma aggiuntivo proposto dai deputati Baldelli, De Grada e Marangone:

« Le stesse norme, limitatamente agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle Accademie di belle arti e dei licei artistici ed agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza ».

Sul titolo terzo, concernente la sistemazione dei ruoli degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti, il deputato Codignola, svolge alcune considerazioni di carattere generale sul testo governativo, sostenendo, oltre a vari emendamenti di carattere particolare, il principio che la sistemazione degli idonei e settedecimisti debba avvenire non attraverso « una immissione nei ruoli », ma attraverso un « concorso », sia pure soltanto per titoli. Illustra inoltre vari emendamenti connessi con tale diverso sistema.

Il deputato Limoni, Relatore per la proposta di legge n. 2300, replica osservando che il sistema dell'immissione in ruolo previsto dal provvedimento governativo si fa preferire per la maggiore semplicità. Anche il deputato Leone Raffaele, Relatore sul disegno di legge, e il Ministro Bosco si dichiarano favorevoli al mantenimento del sistema previsto dal provvedimento governativo. Il deputato Reale Giuseppe chiede che si passi direttamente alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

Dopo assicurazioni del Ministro Bosco circa il riferimento delle norme dell'articolo 10 anche agli insegnanti tecnico-pratici, il deputato Romanato non insiste su un suo emendamento inteso ad esplicitare tale riferimento.

Sui requisiti dell'anno di servizio, di cui tener conto ai fini dell'immissione in ruolo previsto dallo stesso articolo 10, interloquiscono i deputati Russo Salvatore, Leone Raffaele Relatore, Natta, Codignola, Malagugini ed il Ministro Bosco. La Commissione non accoglie il principio di un anno scolastico nell'ultimo triennio ed approva la dizione « nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 ».

Sono poi approvati: un emendamento dei deputati Baldelli, Codignola ed altri, che riconosce il servizio prestato anche negli istituti « pareggiati »; un emendamento dei deputati Caiazza e Cerreti Alfonso, per cui si comprende anche « il personale di ruolo della carriera direttiva degli istituti di educazione »; del deputato Codignola, che include anche « gli assistenti ordinari e straordinari presso le Università ».

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione al pomeriggio.

*(La seduta, sospesa alle 11,45, riprende alle 16,45).*

Dopo ampia discussione la Commissione approva il primo comma dell'articolo 10, precisando, riguardo al requisito della qualifica, che gli insegnanti debbano aver riportato negli anni richiesti qualifica non inferiore a « valente » o a « distinto » o a qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gli insegnanti delle scuole pareggiate e, previo conforme parere del Consiglio superiore per la pubblica istruzione, per gli assistenti universitari.

Il deputato Limoni propone poi che alle stesse condizioni possano essere assunti gli insegnanti stabilizzati ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, che abbiano conseguito l'abilitazione in un concorso a cattedre o in un esame di Stato. Intervengono nella discussione i deputati Leone Raffaele Relatore, Marangone, Codignola, Romanato, Reale Giuseppe, Baldelli, Franceschini, Grezzi e il

Ministro Bosco, il quale propone una formula conciliativa, da inserire nell'articolo 19, e per la quale l'immissione in ruolo di detti stabilizzati avverrebbe attraverso valutazione mediante prova orale, su programmi da stabilire con ordinanza ministeriale. La Commissione approva tale emendamento con riserva di inserirlo nell'articolo pertinente.

Dopo ampia discussione il deputato Reale Giuseppe non insiste su un suo emendamento inteso ad includere anche le lauree abilitanti.

Il secondo comma dell'articolo 10 è poi approvato con alcuni emendamenti a carattere chiarificativo; il riferimento all'anno 1959-60 è modificato « nell'ultimo anno scolastico d'insegnamento ».

È poi approvato un comma aggiuntivo proposto dal deputato Titomanlio Vittoria:

« Alle stesse condizioni e in relazione alle cattedre disponibili gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria superiore, in possesso di abilitazione polivalente, possono chiedere il passaggio a cattedre di istituto superiore, diversa da quella di cui sono titolari ».

Il terzo comma dell'articolo è sostituito dal seguente testo proposto dai deputati Sciorilli Borrelli, Baldelli ed altri e Marangone:

« Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita ».

L'ultimo comma dell'articolo 10 è approvato senza emendamenti.

All'articolo 11 la Commissione, apporta alcune modifiche per coordinamento con gli emendamenti all'articolo precedente. Inoltre, su proposta dei deputati Cerreti Alfonso ed altri, Buzzi, Rampa, e Romanato ed altri, le norme dell'articolo 11 sono estese agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali.

Ai punti *b)* ed *e)* dello stesso articolo sono aggiunte, su proposta del deputato Codignola le parole: « o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 ». Al punto *c)* sono soppresse, su proposta dei deputati Baldelli e Roffi le parole: « con votazione non inferiore ai sette decimi ».

Dopo l'approvazione dell'articolo 11 nel suo complesso, il Presidente Ermini rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente* ALDISIO. — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Zaccagnini, e il Sot-

tosegretario di Stato per i lavori pubblici, Magri.

### PROPOSTE DI LEGGE:

GIOIA ed altri: « Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare, e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo » (*Urgenza*) (1534);

GIOIA ed altri: « Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo » (*Urgenza*) (1537);

DE PASQUALE ed altri: « Provvedimenti per il risanamento e lo sbarramento della città di Messina » (*Urgenza*) (2120);

Il relatore Michele Martina propone di chiedere l'assegnazione dei provvedimenti in sede legislativa. Alla proposta si dichiarano contrari i deputati Speciale, De Pasquale e Bottonelli i quali ritengono che prima sia necessario procedere a una discussione esauriente del problema che, oltretutto, permetta di determinare un ordine di priorità dei provvedimenti da adottare; ad essa si dichiarano, invece, favorevoli il deputato Gioia e il Ministro Zaccagnini. La proposta è, infine, approvata a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente* ALDISIO. — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Zaccagnini, e il Sot-tosegretario di Stato per i lavori pubblici, Magri.

### PROPOSTA DI LEGGE:

ALESSANDRINI: « Contributo dello Stato ai comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici per pubblico servizio » (3093).

Dopo la illustrazione favorevole del Relatore e proponente Alessandrini, nella discussione intervengono i deputati Busetto, Biaggi e di Nardo i quali tutti si dichiarano favorevoli al provvedimento. Il deputato Busetto, in particolare, propone di aggiungere, dopo la parola: « il completamento », l'altra: « l'ampliamento »; il deputato Biaggi, a sua volta, propone di sopprimere le parole: « destinata al pubblico servizio ». Ambedue detti emendamenti all'articolo unico vengono approvati. Viene anche approvata la soppressione, nel titolo, delle parole finali « per pubblico servizio ».

In fine di seduta l'articolo unico della proposta di legge n. 3093 viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali » (*Approvato dal Senato*) (3088).

A norma del penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento, il provvedimento è rimesso alla Camera, su richiesta del prescritto decimo dei componenti dell'Assemblea.

La discussione è pertanto rinviata.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Sedati.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per l'olivicoltura » (3111).

Il Relatore De Leonardis illustra le finalità del provvedimento che rappresenta un sistema organico di incentivi e di interventi nel settore e raccomanda al Governo di tenere in seria considerazione la proposta, formulata in sede di Conferenza nazionale dell'agricoltura, per un piano decennale dell'olivicoltura.

La Commissione, quindi, dopo aver approvato gli articoli 1 e 2 del disegno di legge senza apportarvi modificazioni, vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 3111.

PROPOSTA DI LEGGE:

BONOMI ed altri: « Prezzo e condizioni di cessione alla industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 » (3154).

Il deputato Magno preannuncia una serie di emendamenti tendenti a riportare alla resa reale in zucchero il prezzo di cessione delle barbabietole, ad accordare ai bieticoltori la possibilità di farsi rappresentare da qualsiasi associazione di loro gradimento ed a sottoporre a requisizione gli stabilimenti che rifiutassero di ricevere quantitativi di barbabietole rientranti nel loro effettivo potenziale produttivo.

Il Presidente Germani dà lettura del dispositivo della sentenza n. 35 emessa dalla Corte costituzionale il 9 giugno 1961 sulla legge 7 luglio 1959, n. 490, che disciplina la coltivazione e cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero, raccomandando alla Commissione di tenerlo nella debita considerazione.

Intervengono successivamente nella discussione intorno agli emendamenti presentati dal deputato Magno i deputati Miceli, Gomez D'Ayala e Busetto che sostengono la necessità di imporre agli industriali zuccherieri alme-

no l'accettazione delle barbabietole da zucchero di produzione 1961, ed i deputati Marenghi, Bignardi, il Relatore Truzzi ed il Sottosegretario Sedati, i quali fanno presente che la disciplina implicita negli emendamenti Magno contiene gli stessi elementi di incostituzionalità rilevati dalla Corte costituzionale nella legge 7 luglio 1959, n. 490.

Il Presidente Germani, quindi, considerata l'opportunità di esaminare accuratamente le tesi in contrasto per tentarne una composizione, delibera una sospensione del lavoro della Commissione.

*(La seduta sospesa alle 11,15, è ripresa alle 17).*

Alla ripresa della seduta il deputato Cacciatore dichiara di voler esperire un tentativo di conciliazione proponendo alla Commissione un emendamento in virtù del quale ogni stabilimento saccarifero è tenuto a ritirare l'intero quantitativo di bietole prodotto col seme consegnato a ciascun produttore.

Il Relatore Truzzi fa presente che la norma proposta contiene un implicito riferimento alla programmazione di cui alla legge 7 luglio 1959, n. 490, e vi si dichiara quindi contrario. Sostengono la stessa tesi i deputati De Leonardis, Bignardi, Pavan, il Presidente Germani, e il Sottosegretario Sedati i quali addebitano, quindi, ai deputati sostenitori degli emendamenti, Magno e Cacciatore, un eventuale pernicioso ritardo nell'approvazione della legge.

I deputati Magno Michele, Cacciatore, Avolio, Bianco, Miceli, Montanari Silvano e Pucci Anselmo sostengono l'assoluta necessità di associare alla indicazione del prezzo fermo un obbligo di ritiro delle bietole da parte degli industriali, senza di che, a loro avviso, non si predisporrebbe che una difesa del tutto illusoria e teorica degli interessi dei bieticoltori.

Il Presidente Germani sospende, quindi, nuovamente la discussione per esperire un tentativo di accordo sull'emendamento Cacciatore.

*(La seduta, sospesa alle 18,30 è ripresa alle 18,45).*

Alla ripresa della seduta la Commissione approva senza modifiche, e, respingendo gli emendamenti Magno e Cacciatore, gli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge.

Il deputato Magno, a seguito del mancato accoglimento degli emendamenti presentati, comunica alla Commissione la presentazione di una richiesta di rimessione all'Assemblea

del provvedimento, a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera.

Il Presidente Germani sospende, quindi, la discussione della proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

BONOMI ed altri: « Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960 » (3153).

Dopo breve relazione del deputato Truzzi ed un intervento del deputato Magno, la Commissione non apporta modificazioni all'articolo unico della proposta di legge che è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

**INDUSTRIA (XII)**

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente DE' COCCI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Biaggi Nullo.

**PROPOSTE DI LEGGE:**

BONOMI ed altri: « Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960 » (3153) (*Parere alla XI Commissione*);

BONOMI ed altri: « Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 » (3154) (*Parere alla XI Commissione*).

Il Relatore Graziosi illustra i motivi per i quali ritiene opportuno esprimere parere favorevole. Dopo interventi dei deputati: Trombetta, che manifesta notevoli perplessità, Castagno, che si associa al Relatore, Montanari, che ritiene il provvedimento del tutto inefficace ed insufficiente, De Martino Carmine, che, pur annunciando il voto favorevole, afferma di ritenere incostituzionale la legge stessa, replica il Relatore ed interviene, riassumendo la discussione, il Presidente De' Cocci.

La Commissione esprime, quindi, parere favorevole facendo presente che parte della Commissione ha osservato che le due proposte di legge presentano un carattere fortemente innovativo per il fatto che viene stabilito per legge un prezzo con la caratteristica di « prezzo fisso », mentre la disciplina attuale dei prezzi in Italia è stata sin qui attuata dal CIP col sistema dei « prezzi massimi ».

**LAVORO (XIII)**

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

STORTI ed altri: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (1792).

Dopo interventi del Relatore Scalia, del Presidente Bucalossi, del deputato Maglietta e del Sottosegretario Calvi, la Commissione delibera di rinviare per ragioni di ordine sindacale l'esame della proposta di legge.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3098).

La Commissione esamina, per il parere alla I Commissione (Affari costituzionali), il disegno di legge n. 3098.

In assenza del Relatore Nucci riferiscono favorevolmente sul provvedimento il deputato Quintieri, che ne sottolinea l'urgenza. Dopo interventi dei deputati Maglietta, Buttè e Santi, che esprimono talune perplessità sulla formulazione del disegno di legge, il Presidente Bucalossi rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente COTELLESA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Mazza.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

Senatori BENEDETTI ed altri: « Rivalutazione dell'assegno ordinario annuale stabilito in favore dell'Istituto di malarologia dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288 (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2988).

Dopo la relazione del Presidente Cotellesa ed intervento del Sottosegretario Mazza, gli articoli della proposta di legge sono approvati senza modificazioni. Quindi, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del Presidente COTELLESA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Mazza.

**PROPOSTE DI LEGGE:**

LUCIFERO: « Norme per il conferimento di posti di ruolo per i medici che tali posti

occupano interinalmente da oltre dieci anni » (*Urgenza*) (838);

CERAVOLO MARIO: « Proroga dei limiti di età, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 41, per l'ammissione ai concorsi dei sanitari che hanno prestato servizio di interini » (2623).

La discussione delle proposte di legge è rinviata, su richiesta del Relatore Ferrari Giovanni e dopo brevi interventi dei deputati Romano Bruno e Tantalò, nonché del Sottosegretario Mazza, ad altra seduta.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto  
di Fiumicino.**

VENERDÌ 14 LUGLIO 1961. — *Presidenza del  
Presidente BOZZI*

La Commissione ha iniziato l'esame testimoniale.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

*Licenziato per la stampa alle ore 23,10.*